

Centro di costo

Unità organizzativa sottostante un Centro di responsabilità amministrativa. In Contabilità economica si identifica nelle strutture dirigenziali di livello generale.

Ogni centro di costo è responsabile dell'impiego delle risorse umane e strumentali utilizzate dal centro stesso per svolgere le proprie funzioni e realizzare gli obiettivi prefissati ma non delle relative risorse finanziarie.

Centro di responsabilità amministrativa

Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali.

Il titolare del Centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego di tutte le risorse assegnategli.

Ad un Centro di responsabilità amministrativa possono corrispondere uno o più Centri di costo.

Classificazione C.O.F.O.G.

Classificazione internazionale delle funzioni di governo applicata nel sistema europeo S.E.C. '95 per scopi prevalentemente statistico-descrittivi di contabilità nazionale. Consente una valutazione omogenea delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni nei diversi Paesi a prescindere dalla diversa articolazione delle strutture organizzative, favorendo i confronti internazionali. È articolata secondo tre livelli gerarchici:

- *Divisioni*: rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue
- *Gruppi*: rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue
- *Classi*: rappresentano le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue

Classificazione economica delle spese

Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 1997).

Classificazione funzionale per funzioni obiettivo

Classificazione utilizzata per identificare le risorse disponibili in base alla loro destinazione. La classificazione funzionale coincide con quella per Missioni Istituzionali (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997).

Articolata su sei livelli sequenziali [1. Divisioni, 2. Gruppi, 3. Classi, 4. Missioni istituzionali, 5. Servizi (S1), 6. Servizi (S2)], è nata dall'integrazione tra la classificazione internazionale C.O.F.O.G., coincidente con i primi tre livelli e la classificazione funzionale delle Amministrazioni dello Stato, disposta con la Circolare 65/97 dell'allora Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.

Classificazione per programmi

Nuova classificazione utilizzata per identificare le risorse disponibili in base alla loro destinazione e realizzata con l'emanazione della Circolare n. 21 del 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Previsioni di Bilancio per l'anno 2008). Tale classificazione si fonda sulla classificazione delle risorse pubbliche secondo due livelli di aggregazione, le "missioni" e i "programmi", e privilegia una cultura allocativa per finalità.

Competenza economica

Criterio di rilevazione per il quale i fenomeni amministrativi sono attribuiti al periodo in cui le risorse umane e strumentali vengono effettivamente utilizzate, indipendentemente dal momento in cui si realizza il relativo esborso finanziario. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno n ma utilizzati soltanto nell'anno n+1

sono attribuiti per competenza economica all'anno n+1 (nel quale avviene il consumo).

Competenza finanziaria

Criterio di rilevazione per il quale i fenomeni amministrativi (entrate e spese) sono imputati in relazione al momento in cui se ne realizzano i presupposti giuridici. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno n ma utilizzati soltanto nell'anno n+1 sono attribuiti per competenza finanziaria all'anno n (nel quale avviene l'impegno di spesa o il pagamento).

Contabilità analitica

Un sistema di contabilità economica è "analitico" se mostra il valore delle risorse utilizzate in relazione a diversi possibili oggetti di rilevazione (centri di costo, programmi, servizi, ecc.). La contabilità analitica incrementa la capacità informativa del sistema consentendo una misurazione puntuale del costo delle risorse impiegate e la valutazione dei risultati dell'azione amministrativa.

Consuntivo

(vedi Rilevazione dei costi)

Contabilità economica

Sistema di rilevazione contabile fondato sul principio della competenza economica. Evidenzia i "costi" di gestione di un'amministrazione anziché le "spese" da essa sostenute, attraverso la valorizzazione economica delle risorse effettivamente impiegate.

Contabilità finanziaria

Sistema tradizionale di contabilità pubblica che rileva le entrate e le spese in tutte le loro fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento). La contabilità finanziaria risponde alla duplice finalità, da un lato, di autorizzazione *ex ante* all'incasso delle entrate e all'erogazione delle spese (bilancio di previsione annuale) e, dall'altro, di verifica *ex post* delle atti-

vità di prelievo e di spesa poste in essere dalle diverse Amministrazioni (rendiconto generale).

Contabilità integrata

Sistema di integrazione della contabilità economico-patrimoniale analitica con la contabilità finanziaria.

Ogni accadimento di gestione viene osservato sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico. I costi vengono classificati secondo la natura (Piano dei conti), la responsabilità (centri di costo) e la finalità (programmi).

Controllo di gestione

Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione

Costo dei beni di consumo utilizzati dalle Amministrazioni, dei servizi acquisiti da soggetti esterni impiegati nello svolgimento delle attività istituzionali o per il mantenimento e per il funzionamento della struttura dell'Amministrazione.

Costi dislocati

Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti*, *contributi agli investimenti*, *altri trasferimenti in conto capitale*.

Costo

Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate nei processi produttivi / di erogazione di servizi e destinate alla realizzazione di finalità pubbliche. A

differenza della spesa, che ha connotazione prettamente finanziaria, il costo sorge quando la risorsa viene impiegata, viene valorizzato in base all'effettivo consumo ed è attribuito all'esercizio amministrativo in cui si manifesta, indipendentemente dal momento in cui avviene l'esborso.

Costo del personale

Onere relativo all'impiego delle risorse umane legate all'Amministrazione con contratti a tempo indeterminato e a tempo parziale, in forma temporanea, o con contratti di tipo privatistico. Si intende compreso anche il personale che pur non appartenendo ai centri di costo dell'Amministrazione, svolge attività nell'Amministrazione stessa.

Dipartimento

Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale

Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D. L.vo n. 165/2001).

Direzione Generale

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Esborso da contenzioso

Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze esecutive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare

Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno,

in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Funzioni-obiettivo

(Vedi *Missioni istituzionali*.)

Indicatore

Strumento attraverso il quale è possibile misurare i risultati e le performance in termini di efficacia, efficienza ed economicità. L'uso degli indicatori, qualitativi o quantitativi, supporta la decisione e la gestione delle risorse e rende possibile a posteriori il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Macroaggregati

Nel bilancio predisposto per la decisione parlamentare costituiscono il livello immediatamente sottostante ai programmi, corrispondente alla ripartizione delle spese per funzionamento, interventi, investimenti, oneri comuni, rimborso di passività finanziarie e trattamenti di quiescenza.

I macroaggregati costituiscono le Unità Previsionali di Base su cui si esprime il voto parlamentare. All'interno di essi trovano collocazione le risorse attribuite a ciascun centro di responsabilità amministrativa.

Missioni

Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con l'intervento pubblico. Forniscono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio dello Stato e consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche di settore in coerenza con la realtà amministrativa del Paese. Le Missioni possono essere riferite ad un singolo Ministero o avere carattere interministeriale.

Missioni istituzionali

Quarto livello della classificazione funzionale per funzioni obiettivo

C.O.F.O.G.. Rappresentano gli oggetti mediante i quali il bilancio economico e finanziario può essere letto dal punto di vista dello scopo. Le missioni istituzionali (o funzioni-obiettivo) sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini (art. 6 della legge n. 468/1978).

Nota preliminare

Costituisce lo strumento per mezzo del quale ciascun Ministero rappresenta, nell'iter di formazione del bilancio, i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, gli obiettivi da conseguire e gli indicatori per misurarli (art. 2, comma 4 quater, della legge n. 468 del 1978, introdotto dalla legge n. 94 del 1997).

La nota preliminare si inserisce all'interno di un più ampio processo di programmazione nel quale trovano definizione le priorità politiche e gli obiettivi strategici e strutturali dell'Amministrazione che si intendono conseguire in termini di livello dei servizi e degli interventi, nonché gli indicatori di efficacia e di efficienza necessari per valutare i risultati.

Obiettivi strategici

Sono definiti in relazione a ciascuna priorità politica e si riferiscono alle politiche pubbliche di settore che sono di competenza dell'amministrazione. Gli obiettivi strategici, anche a carattere temporale pluriennale, sono attribuiti alle unità dirigenziali di 1° livello e si realizzano attraverso piani d'azione che includono specifici obiettivi operativi.

Obiettivi strutturali

Rappresentano obiettivi di carattere "continuativo" che si riferiscono all'attività ordinaria dell'Amministrazione. Sono definiti in coerenza con le priorità politiche e tenuto conto dei compiti istituzionali svolti all'interno di ciascun Ministero.

Oneri finanziari

Rappresentano i costi derivanti dall'utilizzo, a titolo oneroso, di somme di denaro prese a prestito da economie esterne (banche, cittadini, investitori istituzionali) per far fronte ad esigenze di finanziamento; sono costituiti, generalmente da interessi passivi ed altri oneri ad essi assimilabili.

Piano dei conti

Costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi, classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse umane, strumentali e finanziarie (tab. B allegata al D.L.vo n. 279/97, come modificata dal Decreto ministeriale n. 66233 dell'8 giugno 2007).

Programmi

Nella nuova struttura del bilancio decisionale rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Ministero. L'individuazione dei programmi permette, da un lato, una lettura immediata delle finalità della spesa pubblica; dall'altro, di valutare l'efficacia ed i risultati dell'azione amministrativa attraverso la definizione degli obiettivi perseguiti e la successiva misurazione degli stessi.

I programmi sono, di regola, specifici per ciascuna Amministrazione e solo in limitati casi condivisi tra più Amministrazioni. Ciascuno di essi si compone dei macroaggregati individuati dal legislatore, al di sotto dei quali si ripartiscono i centri di responsabilità che gestiscono il programma e le specifiche risorse.

I programmi sono tendenzialmente slegati dalle Missioni-istituzionali della classificazione funzionale, ma restano comunque raccordabili con i primi tre livelli della classificazione funzionale C.O.F.O.G. anche per consentire i confronti internazionali.

Relazione illustrativa costi-risultati

Apposita sezione della nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato nella quale si presenta l'analisi amministrativo-economica delle risultanze di consuntivo al fine di evidenziare i risultati concretamente ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto (articolo 22 della legge n. 468 del 1978).

Revisione del budget

Fase attraverso la quale i Centri di costo ridefiniscono, in corso d'anno, le previsioni precedentemente formulate. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato tale revisione va effettuata in concomitanza con la rilevazione dei costi del 1° semestre dell'anno in esame.

Riconciliazione

È l'operazione con cui si raccordano i dati economici (costi) ai dati finanziari (spese) attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Rilevazione dei costi

Con la rilevazione dei costi o di consuntivo, si attua la fase di controllo sull'esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. La rilevazione dei costi viene effettuata sia al termine del primo semestre che al termine dell'esercizio.

La rilevazione dei costi del primo semestre avviene in corso di gestione e consente di valutare lo stato di attuazione delle previsioni budgetarie e di procedere, se necessario, alla revisione del budget per l'anno in corso (vedi Budget rivisto).

La rilevazione dei costi del secondo seme-

stre, vista in un ottica annuale e quindi considerando anche i costi rilevati nel 1° semestre, consente di valutare i risultati raggiunti ponendoli in relazione con il totale dei costi sostenuti nell'esercizio e di realizzare una più attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

Risorse

Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Servizi

Insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo. Mediante la produzione e l'erogazione di servizi, lo Stato provvede al soddisfacimento della domanda di bisogni pubblici. Nella classificazione funzionale per funzioni obiettivo sono articolati in due livelli sequenziali: il quinto ed il sesto.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni

Sistema unitario di contabilità dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato basato su rilevazioni analitiche per centri di costo, previsto dal Tit. III D.L.vo n. 279/1997 e successive modificazioni. Attraverso il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali, il sistema consente di realizzare un efficace monitoraggio della gestione e di rafforzare la capacità di programmazione economico-finanziaria delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

Spesa

Rappresenta l'esborso monetario sostenuto a fronte dell'acquisizione di risorse. È un concetto finanziario, che si contrappone al carattere economico della nozione di "costo". La spesa, infatti, può precedere o anche seguire il manifestarsi del costo, ovvero verificarsi senza che ad

essa corrisponda alcun costo.

Spesa storica incrementale (criterio della)

Tale criterio, espressamente abrogato dalla legge n. 94 del 1997, comportava che la formazione del nuovo bilancio si fondasse sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Unità previsionale di base

Unità elementare di bilancio oggetto di approvazione parlamentare. È riferibile a un unico Centro di responsabilità amministrativa ed è determinata con riferimento a una specifica area omogenea di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.

A seguito della riclassificazione per programmi della struttura del bilancio di cui alla circolare n. 21 del 2007, le UPB si caratterizzano per un contenuto innovativo e coincidono, sostanzialmente, con i macro-aggregati su cui ricade la decisione parlamentare.